



Ce notizie

Consulenti d'Impresa



“...a fianco del contribuente”

Distribuzione gratuita

NOTIZIE FISCALI FLASH



LA MANOVRA ANTICRISI IN PILLOLE

*Le novità in materia di Bonus Famiglia,
Ravvedimento Operoso, PEC ed IVA per cassa*

◆ BONUS FAMIGLIA

Il bonus famiglia è *una tantum* e va da un massimo di 1.000 euro a un minimo di 200 euro. Il calcolo per stabilire la somma da erogare è fatto in base al numero dei componenti della famiglia e al reddito complessivo del nucleo, nonché alla presenza di portatori di handicap:

- ◆ **200 euro:** single, pensionati con reddito complessivo fino a 15mila euro;
- ◆ **300 euro:** famiglie composte da due persone e reddito complessivo fino a 17mila euro;
- ◆ **450 euro:** famiglie composte da tre persone e reddito complessivo fino a 17mila euro;
- ◆ **500 euro:** famiglie composte da quattro persone e reddito complessivo fino a 20mila euro;
- ◆ **600 euro:** famiglie composte da cinque persone e reddito complessivo fino a 20mila euro;
- ◆ **1.000 euro:** famiglie composte da più di cinque persone e reddito fino a 22mila euro;
- ◆ **1.000 euro:** famiglie con figli a carico portatori di handicap e reddito fino a 35mila euro.

Il bonus, esentasse, può essere richiesto con riferimento ai redditi 2007 o ai redditi 2008. I **sogetti** che possono beneficiarne sono i **residenti in Italia che nel 2008 hanno percepito redditi da lavoro dipendente,**

assimilati o da pensione. Oppure che hanno percepito redditi di **attività commerciale non abituale** o di **lavoro autonomo occasionale.** I modelli di richiesta sono due:

1. uno per avere il bonus dal proprio **datore di lavoro** o dall'ente pensionistico;
2. l'altro invece per chiederlo **all'agenzia delle Entrate.**

Se il beneficio è richiesto sulla base dei redditi 2007, il termine di presentazione dell'istanza al sostituto d'imposta è il **31 gennaio 2009.** Il bonus sarà erogato entro febbraio dal datore di lavoro o entro il mese di marzo dall'ente pensionistico. Se invece, la richiesta è fatta sulla base dei redditi 2008, la scadenza slitta al **31 marzo 2009** e allora il bonus sarà erogato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico, rispettivamente, nei mesi di aprile e maggio. I soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi (730/Unico) possono richiedere il bonus direttamente con la dichiarazione, coloro che non hanno un sostituto d'imposta o sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione devono inoltrare telematicamente l'istanza all'agenzia delle Entrate con l'apposito modello. In questo caso, la scadenza della richiesta è il **31 marzo 2009, se relativa al reddito 2007, o 30 giugno 2009, se relativa al reddito 2008.**

L'**accredito** del bonus avverrà direttamente in banca.

◆ RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'art. 16, comma 5 del decreto legge 185 prevede la riduzione delle sanzioni per i versamenti in ritardo. Il ravvedimento operoso permette al contribuente di regolarizzarsi in caso di omessi e/o tardivi versamenti delle imposte. Le nuove sanzioni sono definite come segue:

1. **2,5%** del Tributo se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dalla violazione;
2. **3 %** del Tributo se il ravvedimento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa.

RISPARMIO ENERGETICO:

Consumatori, imprese, ambientalisti e operatori del settore chiedono al governo e al parlamento una profonda revisione dell'articolo 29 del decreto 185 che ha condizionato ad un'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate le detrazioni fiscali del 55% per gli interventi edili per il risparmio energetico. Il clima di protesta che si è creato e la considerazione che un settore ad elevato sviluppo tecnologico potrebbe essere mortificato dal provvedimento sta spingendo il governo a tornare sui propri passi. Ancora non vi è niente di certo: si parla di ripristinare l'incentivazione "automatica", ma di ridurre l'entità dello sconto fiscale (intorno al 40%). Tratteremo l'argomento nelle prossime edizioni.

◆ POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Posta elettronica certificata al via! Col decreto anti-crisi è arrivato il via libera definitivo e la P.E.C. diventa un **obbligo di legge** per imprese e professionisti. Il provvedimento ha rilevanza epocale e apporterà sostanziali cambiamenti nei rapporti con gli enti pubblici. Ricordiamo infatti che le comunicazioni attraverso la P.E.C. hanno valore a tutti gli effetti di legge, a patto che

sia mittente che destinatario usufruiscano della casella di posta certificata. Pertanto il valore giuridico della Pec è del tutto equiparato non solo alla tradizionale raccomandata A/R ma anche alle notificazioni a mezzo posta, ove consentite dalla legge. Le finalità del provvedimento sono la riduzione dei costi e la necessità di semplificare le complesse procedure di notifica degli atti. La casella potrà essere attivata presso i gestori accreditati dal Cnipa.


1. **Pec per le imprese:** le nuove imprese costituite in forma societaria hanno l'**obbligo** di indicare, nella domanda di iscrizione al registro delle imprese, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Quelle già esistenti hanno, invece, l'obbligo di farlo **entro tre anni** dall'entrata in vigore del decreto. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
2. **Pec per i professionisti:** tutti i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge statale **hanno l'obbligo** di comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata **entro un anno** dall'entrata in vigore del decreto. Sarà, poi, cura degli ordini pubblicare in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo certificato.

◆ IVA PER CASSA

L'art. 7 del decreto legge n. 185 del 29 novembre prevede un particolare regime di liquidazione dell'Iva per cassa. La novità è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione comunitaria e, in caso di esito favorevole, interesserà il periodo sperimentale 2009 - 2011. Ai fini della liquidazione del tributo non sarà però sufficiente tenere conto dell'Iva incassata, ma

simmetricamente, la detrazione dell'Iva potrà essere effettuata solo al momento del pagamento delle fatture passive. Attenzione però: il tributo diviene comunque esigibile, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo, decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione. *Un decreto del Ministero dell'economia di prossima emanazione individuerà i soggetti interessati.*

IVA PER CASSA



CIRCOLI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Monitoraggio preventivo da parte del fisco

L'art. 30 del decreto legge n. 185 del 29 novembre scorso, ha previsto un monitoraggio anticipato sui **circoli privati e sulle società sportive**. Tali soggetti, se intenderanno conservare le relative agevolazioni (*decommercializzazione dei proventi, esenzione IVA ed Imposte dirette per l'attività istituzionale*), dovranno comunicare al Fisco telematicamente una serie di dati fiscali utilizzando un apposito modello che sarà approvato con provvedimento delle entrate entro il 31 gennaio prossimo. La disposizione è finalizzata ad individuare preventivamente gli enti che utilizzano la forma associativa in maniera distorta con il solo intento di eludere di fatto il pagamento delle imposte. Massima attenzione quindi: il "nuovo" adempimento subordinerà i benefici alla trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali; esso

stabilirà inoltre le modalità di comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei presupposti di legge.



LAVORO OCCASIONALE:

Novità interessanti

Applicabile a turismo, servizi e commercio

L'Inps con la circolare 104 del 1° dicembre, autorizza il lavoro occasionale di tipo accessorio ai settori **commercio, turismo e servizi**. Le figure interessate sono giovani con meno di 25 anni, iscritti a corsi di studi presso università o istituti scolastici di ogni ordine e grado, limitatamente a periodi di vacanza e per qualunque tipologia di attività lavorativa. In cambio della prestazione lavorativa il lavoratore riceverà un buono per percepire il compenso e la tutela contributiva assistenziale e previdenziale. I voucher possono essere telematici o cartacei; i primi sono accreditati direttamente tramite una tessera tipo bancomat, i secondi devono essere acquistati presso le sedi provinciali dell'Istituto. I buoni si possono riscuotere presso tutti gli uffici postali. Ricordiamo che il lavoro accessorio è stato introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 276/2003 per contrastare il lavoro sommerso e garantire quindi la protezione previdenziale e assicurativa a chi presta attività lavorativa di natura occasionale e non subordinata.

Lavoro Accessorio

- ◆ Destinatari: studenti minori di 25 anni nei periodi di vacanza;
- ◆ Voucher da 10 Euro Lordi compresi contributi INPS e INAIL (7,5 Euro netti);
- ◆ Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione del lavoratore accessorio;
- ◆ Limite 5.000 Euro/anno per ciascun committente.



C.E. Systemweb adotta Skype.

Skype permette di telefonare sfruttando internet. Le tariffe sono (IVA INCLUSA):

- ◆ **Gratis per le chiamate tra utenti Skype;**
- ◆ 2 centesimi / minuto Skype – telefono fisso;
- ◆ 29 centesimi / minuto Skype – cellulare.

Abbonarsi è gratuito, serve il programma Skype, Adsl, microfono e cuffie o un telefono cordless predisposto. Consigliamo i nostri clienti ad abbonarsi dal sito www.skype.it per comunicare con i nostri uffici a costo zero.

USER SKYPE: cesystemweb



Servizi privati

Telefono privato

Aria Condizionata

Tv LCD con decoder DT

Doccia idromassaggio

Minibar

OFFERTE SPECIALI per Gennaio e Febbraio



Le Soleil B&B
Via C. Borgia, 8
98057 MILAZZO
(ME)

www.lesoleilmilazzo.it

090 / 9242545
info@lesoleilmilazzo.it
skipe: lesoleilmilazzo

SCADENZIARIO

| GIORNO | SCADENZA | |
|---------|---|--|
| GENNAIO | 16 | Versamento IVA mensile di dicembre al netto dell'acconto versato Versamento delle ritenute Irpef alla fonte Versamento Contributi previdenziali / INAIL IVA, comunicazione dati dichiarazioni d'Intento |
| | 20 | Elenchi INTRASTAT Mensili |
| | 30 | Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/01/2009 DM10: denuncia mensile dei contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti |
| 31 | Presentazione richiesta attribuzione "Bonus straordinario per famiglie a basso reddito" con riferimento alla situazione familiare del 2007 | |
| | Presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nell'anno 2008 | |



C.E. SYSTEM WEB S.C. a r.l.
CONSULENTI DI IMPRESA DAL 1964
via C. Borgia 8 – Milazzo (ME)
via U. Maccaferri 3 – Lampedusa (AG)
Tel: 090 9281950 Fax: 090 9221770
cesystemweb@cesystemweb.it

www.cesystemweb.it
www.studiogitto.it

Hanno Collaborato: *Dott.ssa Giosy Gitto, Dott.ssa Beatrice Gitto, Dott. Saverio Gitto, Dott. Marco Motta.*

La scomparsa del buon senso: quando il Comune a spese dei cittadini sostiene un contenzioso inutile. La vicenda di un cittadino milazzese.

Si può trascinare un ricorso tributario per anni, anche quando la questione è palesemente infondata?

La vicenda riguarda un concittadino milazzese, V.S., il quale si è trovato ad affrontare il Comune di Milazzo per una controversia in materia di ICI. Cerchiamo di spiegare la questione.

Il contribuente, proprietario di alcune unità immobiliari, versa regolarmente l'imposta comunale sugli immobili per il periodo 1993-2000, calcolata sulla base della rendita catastale *presunta*. In questo modo, in attesa della quantificazione della rendita definitiva da parte del catasto, indispensabile per l'esatta determinazione del tributo, adempie ai suoi doveri di buon cittadino.

Un bel giorno dell'anno 2001, nel silenzio generale da parte dell'ente, che avrebbe dovuto comunicare la rendita una volta definita, decide di attivarsi autonomamente per chiudere la questione. Ottiene dal Catasto (che ora si chiama agenzia del territorio) una visura e scopre con meraviglia che, per alcuni immobili, la rendita definitiva nel frattempo determinata era inferiore a quella presunta. Constata quindi di aver versato una maggiore imposta rispetto al dovuto per il periodo 1993-2000 e decide di richiedere il rimborso, in piena conformità alla legge.

Si sa, prendere è facile, restituire molto laborioso. Il Comune di Milazzo, fin qui muto, dapprima rassicura il cittadino, poi prende tempo, non attiva lo sgravio automatico e non riconosce il credito al contribuente. Motivo? Secondo l'ente, si può richiedere il rimborso non per l'intero periodo 1993-2000, ma solo per gli ultimi tre anni. Si infiamma una *querelle* sulla decadenza, tre o dieci anni, e si va alla giustizia tributaria. I tre anni di cui parla il Comune riguardano i termini di decadenza della richiesta di rimborso nei casi di errore del contribuente in fase di autoliquidazione. Questi replica, che non può esistere "errore" se prima non si definisce con certezza la pretesa tributaria (cioè la rendita definitiva). Lo dice persino la Cassazione.

Passa altro tempo e, rinvio dopo rinvio, il comune non demorde. Esasperato dalla vicenda, valutati i costi e gli scoraggianti tempi del contenzioso, il cittadino decide di chiudere la questione, chiedendo a rimborso solo gli ultimi tre anni, come indicato dall'ente. Il Comune mostra di accogliere di buon grado la proposta, le parti si accordano verbalmente in questi termini: l'ente avrebbe rilasciato lo sgravio, il cittadino avrebbe rinunciato al ricorso. Ed ecco il primo colpo di scena. Passano i giorni e si avvicina l'incontro in commissione tributaria. I difensori del contribuente, ricevuto dalla

commissione l'avviso di trattazione del ricorso, qualche giorno prima interpellano il Comune, cercando rassicurazioni in merito all'accordo definito. Il dirigente incaricato sorprende tutti e risponde "L'accordo è saltato, ci vediamo all'udienza". E' l'undici di dicembre quando il difensore tributario prende il suo bel fascicolo, affronta 40 km di autostrada in mezzo ad un nubifragio e si reca a Messina, presso la sede della commissione tributaria. Ed ecco il secondo colpo di scena. Il Comune, nella persona del suo avvocato difensore, non si presenta. Nel frattempo si scopre che l'avviso di trattazione della disputa è stato inviato al Comune, ma non al suo difensore, pertanto la Commissione preferisce disporre un altro rinvio (a fine aprile 2009!) per evitare la probabile impugnazione della sentenza da parte del Difensore del Comune (per vizi di notifica), sentenza presumibilmente a favore del contribuente. Che questo sia un espediente per rinviare ulteriormente la questione, lo lasciamo decidere al lettore. Fatto sta che anche il 2008 è trascorso e il cittadino non ha ancora ottenuto lo sgravio. Ma ciò che scandalizza e sorprende per assurdità e follia, indovinate cos'è? E' evidente: la cifra oggetto del contendere. 738 Euro (Erano 1.730 per il periodo 1993-2000) !!!

Il mondo del contenzioso tributario riserva sempre mille sorprese. Ma è possibile, in uno Stato di diritto, di fronte ad una questione palesemente pacifica, preferire istruire un ricorso, costringere il cittadino ad imbarcarsi nel contenzioso, sostenendo le relative spese di difesa, attivare un oneroso procedimento presso gli ingolfati organi di giustizia e soprattutto pagare profumatamente coi soldi pubblici un professionista difensore per essere rappresentati in giudizio, il tutto per 738 Euro? Non era forse meglio trovare un accordo? Il Sindaco, rappresentante legale pro-tempore, è al corrente di questa assurda vicenda? Sarebbe interessante fare un po' di chiarezza, rispetto al capitolato "spese legali" a bilancio in Comune.

La frase "*Se non le sta bene, faccia ricorso*" che ci si sente dire spesso, presa alla lettera, ha innescato anche stavolta il perverso ed italianissimo meccanismo autodistruttivo secondo il quale, di fronte ad una soluzione semplice, si preferisce complicare il problema fino a perderne di vista la sostanza. Il filosofo Carlo Cipolla definisce la stupidità in questo modo: *Una persona è stupida se causa un danno a un'altra persona o ad un gruppo di persone senza realizzare alcun vantaggio per sé o addirittura subendo un danno. La persona stupida è il tipo di persona più pericoloso che esista.*

CE Notizie vi terrà informati sugli sviluppi della vicenda.